

STATUTO

Art. 1 – E' costituita la: "ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA"

Art. 2 – Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali potranno essere attribuite le competenze relative alle singole zone provinciali.

Art. 3 – L'Associazione ha per scopi: a) tutelare gli interessi morali, economici, sociali e culturali degli associati; b) assistere e tutelare collettivamente e singolarmente gli associati, coordinandone l'attività; c) esaminare e porre allo studio i problemi concernenti il commercio ambulante ed attività accessorie e assimilate, promuovendone la soluzione presso le autorità e nelle sedi competenti; d) rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e legale che dovessero insorgere per il libero e corretto esercizio dell'attività commerciale nelle zone, e prospettare le soluzioni ritenute atte e sufficienti a soddisfare e raggiungere lo scopo desiderato; e) promuovere tutte quelle iniziative necessarie o utili all'incremento e qualificazione del commercio e dei servizi dell'"ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA" nell'interesse degli associati; f) esaminare, studiare e portare a soluzione tutte le questioni ad essa sottoposte dagli associati ed inerenti ai loro rapporti commerciali ed economici con i terzi, ivi compresi gli Enti Amministrativi; g) seguire i singoli soci nei loro atti, reclami e ricorsi, vertenze con le autorità e con gli enti pubblici, avvalendosi dei servizi del Movimento; h) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni per i quali la rappresentanza degli interessi del settore sia richiesta od ammessa.

Art. 4 – L'"ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA" non ha scopi di lucro ed è apartitica.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – Il patrimonio è costituito: a) dalla quota associativa annua; b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 7 – Possono essere soci le persone o enti titolari di aziende che operano nel commercio ambulante muniti di autorizzazione speciale di "Battitore". E' altresì consentita l'ammissione di soci onorari e di soci sostenitori. La qualità di socio si acquisisce a seguito di accettazione della domanda di ammissione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Le quote di associazione verranno annualmente stabilite dall'Assemblea, così come quelle di socio sostenitore. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8 – La qualità di socio si perde per decesso, se tratta si di persona fisica, o di scioglimento se trattasi di società, trasferimento, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita da tre probiviri nominati a tal fine dall'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 – L'ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA" è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri scelti fra i soci, anche soci onorari e sostenitori, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente ed un Tesoriere. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima Assemblea annuale. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio oltre che per i motivi dell' art. 8 anche per reiterato assenteismo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la loro attività di gestione. Qualora il Consiglio affidasse ad uno dei suoi membri incarichi speciali per lo studio e la ricerca di soluzione dei problemi del commercio ambulante presso le autorità competenti, o altri incarichi particolari, lo stesso potrà stabilire i relativi compensi.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede che, nel caso di assenza del Presidente, è il Consigliere più anziano di età.

Art. 12 – Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura, in particolare, l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 – Il Presidente rappresenta legalmente l'ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA" nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza, lo stesso può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14 – Le decisioni sulle iniziative riguardanti l'Associazione possono avvenire per referendum., con la maggioranza prevista al successivo art. 20. Il Consiglio, cioè trasmette ai singoli soci il testo delle iniziative da prendere o le azioni ed operazioni da eseguire, chiedendo il loro parere scritto e la precisa formulazione di approvazione o di dissenso da parte di loro. Ogni socio ritornerà al Consiglio il formulario con le osservazioni eventuali e la sottoscrizione di esplicita approvazione o rigetto di esecuzione della proposta.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo costituirà un servizio legale a favore degli associati. Lo stesso stipulerà delle convenzioni con dei legali sia per una consulenza generale che verrà prestata gratuitamente a favore di tutti gli associati che per l'assistenza giudiziaria.

ASSEMBLEE

Art. 16 – I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta con lettera semplice diretta a ciascun socio almeno 10 giorni prima con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c.

Art. 17 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto alla stessa demandato per Legge o per Statuto.

Art. 18 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio anche se membro del Consiglio, salvo nei casi di approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 19 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20 – Le Assemblee sono validamente costituite con l'intervento di almeno il 30% degli associati e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

SCIoglimento

Art. 21 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di una commissione di tre liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune.

CONTROVERSIE

Art. 22 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea anche fra non associati; essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

TENUTA CONTABILE

Art. 23 – I registri assemblee, soci, consiglio, nonché la tenuta contabile dell'Associazione stessa sono a disposizione degli associati nei giorni che saranno stabiliti.